CAMERA DEI DEPUTATI N. 812

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato DURAND de la PENNE

Presentata il 23 dicembre 1968

Modifiche alla legge 18 febbraio 1964, n. 48, istitutiva del collegio navale « Francesco Morosini »

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la legge 18 febbraio 1964, n. 48, è stato istituito in Venezia il collegio navale Francesco Morosini, il quale si prefigge lo scopo preminente di suscitare nei giovani l'interesse alla vita sul mare orientandoli verso le attività ad esso connesse.

L'istituto, nei suoi pochi anni di vita, ha già suscitato nell'opinione pubblica una vasta rinomanza perché dispone di una sede riconosciuta quale modello di organizzazione e di attrezzature.

Al fine di potenziare sempre più l'efficienza del collegio, che dà lustro non solo alla marina militare che lo gestisce ma a tutta la scuola italiana, sottopongo alla vostra attenzione due modifiche alla sopracitata legge.

La prima si realizza portando da 8 decimi a 7 decimi la media minima per i concorrenti e i collegiali da ammettere al beneficio della mezza retta gratuita.

L'innovazione persegue soprattutto la finalità di agevolare l'interesse ai concorsi di ammissione da parte di una sempre più larga area di studenti ben dotati intellettualmente.

La seconda innovazione consiste nel sopprimere gli esami (ora previsti) di cultura generale e di matematica per i concorrenti all'ammissione in accademia navale provenienti dal « Morosini » che, superati gli accertamenti sanitari e le prove psico-tecniche di concorso, risultino aver conseguito la maturità con la media di 7 decimi e con voto di attitudine non inferiore a 14 ventesimi.

Tale provvedimento intende agire positivamente sul reclutamento per il « Morosini » nel senso di incrementare il numero dei giovani che, aspirando alla carriera nella marina militare, verrebbero indotti ad entrare nel collegio con una prospettiva meno aleatoria dell'attuale in quanto l'ammissione in accademia navale dei collegiali più valenti, anziché essere subordinata anche all'esito di una breve prova costituita dagli esami di concorso, sarebbe giustamente determinata dalla valutazione già fatta in profondità dalla marina militare durante la permanenza triennale presso l'istituto.

Onorevoli colleghi ! Sottopongo alla vostra approvazione la presente proposta di legge che, oltre a soddisfare l'interesse generale e le esigenze della marina militare, agevola concretamente gli strati più meritevoli della gioventù studiosa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 12 della legge 18 febbraio 1964, n. 48, è sostituito dal seguente:

« È accordato il beneficio della mezza retta gratuita per merito personale nella prima classe del liceo classico e nella terza classe del liceo scientifico agli allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di cui al precedente articolo 5 purché abbiano conseguito il prescritto titolo di studio nella sessione di primo esame o in unica sessione, con media complessiva non inferiore ai sette decimi.

Eguale beneficio è concesso agli allievi delle classi successive che negli scrutini annuali risultino classificati nei primi due decimi dei promossi alla classe superiore nella prima sessione, purché abbiano riportato una media complessiva non inferiore ai sette decimi ».

ART. 2.

All'articolo 16 della legge 18 febbraio 1964, n. 48, è aggiunto il seguente secondo comma:

« Sono esonerati dalle sole prove di cultura generale e di matematica gli allievi del collegio che abbiano conseguito la maturità classica o scientifica con media di 7 decimi e con punto di attitudine complessiva non inferiore a 14 ventesimi; essi, se idonei, alle restanti prove, prendono posto in testa alla graduatoria di ammissione all'accademia navale nell'ordine derivante dall'integrazione delle graduatorie finali del collegio: a parità di merito avranno precedenza i più giovani ».